

LE DEROGHE AL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ DELLO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Quali sono le novità normative sulle incompatibilità dello specializzando? E perché si parla di una abolizione “de facto” dei divieti?

A seguito delle ultime modifiche effettuate dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 338, lettera a) della legge 30 dicembre 2024, n. 207) al c.d. Decreto Bollette (articolo 12 commi 1 e 2, del Decreto-legge n. 34 del 2023), i medici specializzandi di tutti gli anni, in deroga al regime delle incompatibilità stabilite per il contratto di formazione specialistica (art. 40, D.Lgs. n. 368/99) possono, fino al 31 dicembre 2026, assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, per un massimo 8 ore settimanali, in favore di strutture sanitarie pubbliche o private o di soggetti privati, per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per cui è richiesta la sola laurea in medicina.

Tali incarichi non necessitano di alcun nulla-osta da parte dell'Università e/o al Direttore di Scuola e prevedono una retribuzione oraria fissa di 40 euro lorde per le strutture pubbliche, mentre per quelle private non vi è un'indicazione specifica da parte della legge.

La formazione universitaria non viene interrotta poiché queste 8 ore sono extra-orario formativo (esattamente come da decenni è svolta la guardia medica), la borsa di specializzazione non viene ovviamente sospesa ma si cumula con i compensi derivanti da questa nuova attività lavorativa.

In ogni caso, l'attività professionale che derivante dai suddetti incarichi deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

Le nuove attività lavorative che vengono “sbloccate” riguardano diverse decine di lavori fino ad ora incompatibili: turni di guardia diurna e notturna nelle RSA, attività di medicina estetica, attività di medico sportivo in manifestazioni sportive, attività di raccolta di emocomponenti, attività di istruttore di corso BLSD-ALS, e tutte altre attività (lo ripetiamo) in cui è richiesta la sola laurea in medicina.

In attesa di una profonda e radicale riforma della formazione medica, le associazioni scriventi stanno già lavorando a rendere strutturale questa possibilità lavorativa, ad oggi possibile come detto fino al 31 dicembre 2026, e di triplicare dalle attuali 8 ore alle 24 ore settimanali il monte orario possibile.

Tutto ciò rappresenta una importante implementazione della dignità lavorativa e retributiva di decine di migliaia di specializzandi italiani, che al di fuori della loro attività formativa in seno alle scuole di specializzazione hanno la totale libertà di gestire il loro tempo come meglio ritengono opportuno.

E' importante far presente che lo svolgimento di attività medica in regime libero professionale richiede l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Qual è la normativa di riferimento?

Decreto-legge n. 34 del 2023, articolo 8 co. 2 e 3, recentemente modificata dalla “manovra 2025” (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1 comma 338).

Di seguito, i due commi aggiornati con le ultime modifiche normative

DECRETO LEGGE 30 marzo 2023 n. 34

ARTICOLO 8

COMMA 2. Fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del servizio sanitario nazionale, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private o libero-professionali, per un massimo di 8 ore settimanali.

COMMA 3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Per tale attività svolta nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

Quali sono le domande frequenti?

Queste assunzioni (Libero Professionali e/o co.co.co) sono a tempo?

No, hanno una durata teoricamente infinita, fermo restando che potranno essere stipulate fino al 31 dicembre del 2026.

Quanto è la retribuzione?

Per le strutture pubbliche, è obbligatoriamente 40 euro lordi l'ora, per le strutture private convenzionate e convenzionate pure non c'è limite inferiore e superiore.

Posso essere assunto/a anche il giorno dopo che entro in scuola di specializzazione?

Sì, non c'è un limite di anno di specialità, a differenza del DL Calabria (a partire dal secondo anno) e dal cosiddetto 'Cura Italia' – 2-bis e 2-ter (ultimi due anni di specializzazione).

Posso stipulare uno di questi contratti se già ho un contratto DL Calabria o un contratto di Guardia Medica?

No, il decreto Calabria è incompatibile con lo svolgimento di tali incarichi, mentre questi si potranno cumulare con eventuali ore di guardia medica già consentite dalla legge.

Il mio direttore o un qualsiasi professore può impedirmi di stipulare questi contratti?

No, non può impedirti in alcun modo poiché essi vengono svolti al di fuori dell'orario di specializzazione e non entrano nella certificazione delle competenze formative per il conseguimento del titolo, esattamente come la guardia medica o come le sostituzioni di medicina generale.

Devo comunicare al mio direttore di una mia eventuale stipula contrattuale di questo tipo?

No, non sei tenuto a comunicarlo al tuo direttore o alla tua Università in cui sei iscritto/a come medico in formazione, salvo che non sia espressamente previsto dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

C'è l'obbligo di stipula di una assicurazione? Quali sono i costi?

(inquadra il QR CODE per leggere le condizioni della polizza)

Sì, lo specializzando è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.



Quali sono i lavori che posso accettare con questa nuova tipologia contrattuale?

Le nuove attività lavorative che vengono “sbloccate” sono diverse decine di lavori fino ad ora incompatibili: turni di guardia diurna e notturna nelle RSA, attività di medicina estetica, attività di medico sportivo in manifestazioni sportive, attività di raccolta di emocomponenti, attività di istruttore di corso BLSD-ALS, e tutte altre attività (lo ripetiamo) in cui è richiesta la sola laurea in medicina.

Posso cumulare le 8 ore nell’arco del mese?

La disposizione consente l’esercizio delle attività libero professionali purché nel limite di 8 ore settimanali. Tale limite, per come scritto dalla norma, va riferito a ciascuna settimana lavorativa e non può cumularsi su base plurisettimanale.